

**CITTA' DI VITTORIA**  
**PROVINCIA DI RAGUSA**

**DIREZIONE "RISORSE UMANE"**  
**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

Data 06 MAR. 2018

Atto n. 510

**Oggetto:** Autorizzazione alla dipendente Filoramo Eleonora a fruire durante l'anno 2018 di ore 150 relative al permesso retribuito per motivi di studio. Art. 15 del C.C.N.L. del 14/09/2000.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**Vista** l'istanza acquisita al protocollo direzionale in data 02/02/2018 al n.445, presentata dalla dipendente Filoramo Eleonora, rivestente il profilo professionale di "istruttore dei Servizi Contabili", Cat."C", in servizio presso la Direzione "Politiche Finanziarie e Bilancio", con la quale chiede di poter fruire dei permessi straordinari retribuiti per l'anno 2018, nella misura massima di n.150 ore previste dall'art. 15 del C.C.N.L. degli Enti Locali, per poter frequentare il 3° anno del corso di laurea in "Economia Aziendale", presso l'Università telematica "PEGASO" con sede a Vittoria;

**Visto** il certificato dell'Università "PEGASO" del 21/02/2018 attestante che la dipendente Filoramo Eleonora è iscritta al 3° anno del citato corso di laurea;

**Dato** atto che il Dirigente della Direzione "Politiche Finanziarie e Bilancio" ha apposto il visto al margine della suddetta istanza;

**Vista** la circolare della Funzione Pubblica n.12 del 07/10/2011 riguardante la disciplina dei permessi retribuiti (art. 15 CCNL/14/09/2000) per la frequenza alle università telematiche;

**Visto** che in riferimento alle particolari modalità di frequenza del personale iscritto alle Università telematiche il Segretario Generale ha diramato la circolare prot. n.1211/SG del 28/03/2017 avente per oggetto "Università telematica. Permessi di studio", contenente le indicazioni per il riconoscimento dei permessi disciplinari dall'art. 15 C.C.N.L. del 14/09/2000, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Visto** l'art. 15 C.C.N.L. del 14/09/2000

**Considerato** che il permesso di cui sopra può essere concesso ad numero di dipendenti non superiore al 3% del totale dei dipendenti stessi, per la sola partecipazione ai corsi destinati al conseguimento dei titoli di studio e per sostenere i relativi esami;

**Considerato**, ancora, che il numero dei dipendenti in servizio all'inizio del corrente anno è di 444 unità (personale non dirigente), il permesso di che trattasi, potrebbe essere concesso a n. 13 dipendenti;

**Ritenuto** alla luce di quanto sopra, di dover provvedere in merito, onde garantire alla predetta dipendente la possibilità di partecipare per l'anno accademico 2018, alle attività didattiche in via telematica del corso di laurea di che trattasi e conseguire, quindi, il titolo di studio prefissato;

**Visto** l'OREL vigente in Sicilia;

### **PROPONE**

Al Dirigente della Direzione "Risorse Umane"

Per i motivi sopra esposti:

1. Prendere atto dell'istanza acquisita al protocollo direzionale in data 02/02/2018 al n. 445 con la quale la dipendente Filoramo Eleonora chiede di poter fruire dei permessi straordinari retribuiti per l'anno 2018, nella misura massima di n.150 ore previste dall'art. 15 del C.C.N.L. degli Enti Locali e, del certificato dell'Università Telematica "PEGASO", attestante che la suddetta dipendente, è iscritta per l'anno accademico 2018 al 3° anno del corso di laurea in "Economia Aziendale", presso l'Università telematica "PEGASO" con sede a Vittoria.

Autorizzare la suddetta dipendente a fruire durante l'anno 2018 di ore 150 di permesso straordinario retribuito per motivi di studio, ai sensi dell'art.15 del C.C.N.L. del 14/09/2000, da utilizzare per la frequenza al citato corso di laurea.

2. Subordinare la concessione del permesso alla presentazione delle istanze che di volta in volta la dipendente in parola dovrà inoltrare con sufficiente anticipo per consentire il regolare proseguimento dei servizi alla stessa affidati.
3. Stabilire che la dipendente Filoramo Eleonora ai fini della fruizione del permesso di che trattasi, oltre ad attestare la partecipazione personale alle lezioni mediante il collegamento alla piattaforma telematica nelle giornate e negli orari coincidenti con le prestazioni lavorative, così come stabilito nella circolare della Funzione Pubblica n.12 del 07/11/2011, dovrà presentare apposita certificazione rilasciata dall'Università telematica attestante che solo in quel determinato orario poteva e può seguire le lezioni, condizioni ribadite con circolare del Segretario Generale prot. n.1211/SG del 28/03/2017, avente per oggetto "Università telematica. Permessi di studio", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
4. Trasmettere copia del presente provvedimento alla dipendente Filoramo Eleonora e al Dirigente della Direzione Politiche Finanziarie e Bilancio.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

f70 ( Sig.ra Aida Crisafulli Carpani)

**IL DIRIGENTE**

**ESAMINATA** la superiore proposta;

**RICONOSCIUTA** la propria competenza in merito;

**VISTI** gli artt. 107, 151 e 183 del D.Lgs.vo 267/00;

**DETERMINA**

**APPROVARE** quanto sopra detto sia nella parte narrativa che propositiva

Il Dirigente

*F. Fortuna* (Avv. Antonino Maria Fortuna)



CITTÀ DI VITTORIA  
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Prot. n. 1211 /SG

del 28/03/2017

Ai Sigg. Dirigenti dell'Ente  
e.p.c. Al Sindaco  
Loro Sedi

**CIRCOLARE**

**Oggetto : Università telematica. Permessi di studio. Circolare.**

Al fine di porgere elementi di chiarezza sui comportamenti amministrativi da tenere circa la fruizione dei permessi di studio del personale iscritto ad Università Telematiche appare opportuno diramare la presente circolare.

All'uopo necessita trarre le mosse della presente dalla disamina della disciplina dettata dall'art. 15 del CCNL del 14 settembre 2000:

- il cui comma 2 dispone che i permessi per il diritto allo studio "... sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami...".
- Il cui comma 7 stabilisce che: "Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti, i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione ...".

Su tale istituto l'ARAN ha avuto modo di intervenire con l'Orientamento Applicativo M. 166 del 25 settembre 2011, confermando le disposizioni contenute nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n.12/2011 e precisando che *i permessi per motivi di studio possono essere fruiti solo per lezioni e corsi di studio, espressamente indicati, il cui svolgimento sia previsto in concomitanza con l'orario di lavoro* e con l'attestato di partecipazione o di frequenza il lavoratore certifica sia la circostanza dell'effettiva presenza alle lezioni sia quella che le medesime lezioni si svolgono all'interno dell'orario di lavoro (la reale giustificazione della fruizione dei permessi).

Va da sé che il dipendente che debba seguire un corso di studi in orario serale o comunque al di fuori dell'orario di lavoro settimanale, non ha alcun interesse a fruire dei permessi per il diritto allo studio, la cui utilità si evidenzia proprio in presenza di una coincidenza temporale delle due esigenze.

La problematica sollevata è quella concernente la possibilità di fruire dei permessi per motivi di studio, ai sensi dell'art. 15 del CCNL del 14.9.2000, da parte di lavoratori iscritti a corsi universitari presso università telematiche.

E' vero che il dubbio applicativo nasce dalla circostanza che tali corsi sono incentrati su un sistema di studio e-learning che non implica la frequenza in orari, in quanto le lezioni, essendo preregistrate, possono essere seguite anche al di fuori dell'orario di lavoro, è anche vero che la partecipazione ai corsi delle Università telematiche, il lavoratore, non essendo tenuto a rispettare un orario di frequenza del corso in orari

prestabiliti, può ragionevolmente seguire le lezioni anche al di fuori dell'orario di lavoro.

La Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con la sentenza n. 10344/2008, con specifico riferimento proprio alla disciplina dell'art.15 del CCNL del 14.9.2000, ha evidenziato lo stretto collegamento implicito nella regolamentazione contrattuale tra frequenza dei corsi ed utilizzo dei permessi per studio.

Le previsioni contrattuali, come si evince dalla loro lettura, sono quindi finalizzate a garantire il beneficio al lavoratore, nel rispetto tuttavia delle esigenze organizzative dell'ente e con modalità tali da evitare ogni forma di possibile abuso nella fruizione, a danno sia dell'amministrazione sia degli altri lavoratori che potrebbero avere interesse.

In tale ambito, evidentemente, l'attestato di partecipazione o frequenza assume un rilievo prioritario in quanto certifica sia la circostanza dell'effettiva presenza alle lezioni del dipendente sia quella che le medesime lezioni si svolgono all'interno dell'orario di lavoro (la reale giustificazione della fruizione dei permessi).

Quindi, l'assenza dal servizio da parte del lavoratore interessato deve essere sempre documentata con una dichiarazione dell'autorità scolastica o universitaria che attesti la partecipazione ai corsi per le ore di lavoro non prestate sino alla concorrenza di 150 ore.

Un altro aspetto da considerare in proposito è che i suddetti permessi possono essere utilizzati dal personale (nel limite del 3% dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso ciascun ente all'inizio di ogni anno) solo per la frequenza dei corsi di studio espressamente indicati dall'art.15, comma 2, del CCNL del 14.9.2000 e non anche per l'attività di studio o di semplice preparazione degli esami o per attendere ai diversi impegni che il corso comporta (colloqui con i docenti, pratiche di segreteria, ecc.).

Conseguentemente, prescindere dalla giustificazione della frequenza significherebbe, in contrasto con la disciplina contrattuale, estendere la portata di questa, dato che i permessi potrebbero essere utilizzati al di là della loro specifica finalizzazione e quindi anche per quelle attività oggi non consentite.

Proprio la circostanza che il lavoratore, in relazione ai corsi delle università telematiche, non è tenuto a rispettare un orario di frequenza prestabilito induce a ritenere che ciò possa avvenire anche al di fuori dell'orario di lavoro, con il conseguente venire meno di ogni necessità di fruizione dei permessi di cui si tratta.

Infatti, non essendo obbligato a partecipare necessariamente alle lezioni in orari rigidi, come avviene nella università ordinaria, il lavoratore potrebbe sempre scegliere orari di collegamento con l'università compatibili con l'orario di lavoro nell'ente.

Quindi, proprio le particolari modalità di frequenza dei corsi universitari telematici e la sostanziale impossibilità di certificazione della stessa da parte delle università, che non consentono il rispetto delle condizioni richieste dalla disciplina negoziale in materia, inducono ad escludere, in relazione agli stessi, la possibilità di riconoscimento dei permessi di cui all'art. 15 del CCNL del 14.9.2000.

Pertanto, avente a mente gli orientamenti applicativi dell'ARAN, quest'ultima esclude la possibilità di avvalersi dei permessi di studio ai dipendenti iscritti alle università telematiche.

A diverse conclusioni, tuttavia, potrebbe pervenirsi nel caso in cui il dipendente fosse in grado di presentare comunque tutta la documentazione prescritta per la generalità dei lavoratori per i corsi di studio non telematici, ed in particolare un certificato dell'università che, con conseguente e piena assunzione di responsabilità, attesti in quali giorni quel determinato dipendente ha seguito personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse in via telematica, ovviamente, in orari necessariamente coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative.

In particolare, dovrebbe essere certificato che solo in quel determinato orario (coincidente con quello di lavoro) il dipendente poteva e può seguire le lezioni.

Infine non può sfuggire alla presente disamina le indicazioni della giurisprudenza contabile ( cfr Corte dei Conti, Sicilia, sentenza n.2282 del 03 marzo 2016 ), la quale rileva come l'intero personale dell'Ente, autorizzato a fruire le 150 ore di permesso studio , iscritto ad Università, ivi comprese quelle Telematiche " *debbono provare il collegamento telematico effettuato per partecipare a lezioni svolte nell'orario di lavoro* " ed i suddetti permessi non spettano per il collegamento riguardante " *il download del materiale da studiare* " .


Ne consegue in conclusione che il personale, iscritto ad Università Telematiche, può fruire dei permessi di studio in presenza delle due condizioni :

- la coincidenza degli orari di lezioni con quelli della prestazione lavorativa ;
- la certificazione rilasciata dall'Università Telematica, attestante che solo in quel determinato orario il dipendente poteva e può seguire le lezioni.

Per quanto sopra s'invitano le SS.VV. ad attenersi alle indicazioni di cui sopra ed a porgere ogni utile chiarimento al personale sui termini di applicazione delle prescrizioni legislative e giurisprudenziali in argomento.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale  
Avv. Antonio Maria Fortuna



CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

che copia della presente Determinazione è pubblicata all'albo pretorio

dal 06 MAR. 2018 al 20 MAR. 2018 registrata al n. Reg.

pubblicazioni

Vittoria, li

Si dispone la pubblicazione

Vittoria li,

Il Messo

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n.....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L.R. n.44/91 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

dal 06 MAR. 2018 al 20 MAR. 2018 reg. n. e che sono/non sono pervenuti

reclami.

Dalla Residenza Municipale, li .....

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE